

AVVISO

DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI SOTTOPOSTI A TRASFORMAZIONE IN UN PAESE TERZO CHE INCORPORANO PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DELLA RUSSIA - PRECISAZIONI

Roma, 06 ottobre 2023 - Si fa riferimento al precedente Avviso, relativo all'oggetto, con il quale quest'Agenzia ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 3 *octies* del Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dall'art. 1, par. 12) del Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno, nella parte relativa al divieto di importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia (par. 1, lett. d).

A tal proposito, facendo seguito a talune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente e riguardanti, in particolare, il tema dell'efficacia del citato divieto di importazione nel tempo, oltre a quello dell'individuazione delle possibili prove di origine dei fattori produttivi, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.

Giova evidenziare che le questioni interpretative sopra riportate sono state attentamente esaminate dai servizi della Commissione Europea nell'ultimo aggiornamento delle FAQ riguardanti l'applicazione del Regolamento n. 833/2014 del 2 ottobre 2023¹, cui si rimanda per ogni ulteriore aspetto non specificamente richiamato dal presente documento.

Efficacia nel tempo (del divieto di importazione)

Come è noto, il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all'Allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII originari della Russia – previsto dall'art. 3 *octies*, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 - si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023.

Al fine di circoscrivere l'efficacia del divieto nel tempo occorre distinguere le seguenti ipotesi:

Ipotesi 1 - Merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023

la misura restrittiva in discorso non può ritenersi applicabile a merci immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione (come, ad esempio, quelle già immesse sul mercato) anteriormente a tale data.

Ipotesi 2 - Merci presentate in dogana anteriormente al 30 settembre 2023 e non ancora svincolate.

sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 *sexies* del Reg. (UE) n. 833/2014 in cui è previsto che le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano

¹ https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf

state presentate in dogana conformemente all'articolo 134² del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) prima di tale data³.

Mezzi di prova dell'origine dei fattori produttivi

Mill test certificate

Al fine di garantire l'attuazione del divieto, l'art. 3 *octies*, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 stabilisce l'obbligo per l'importatore di fornire prove idonee ad attestare il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Come peraltro precisato nel precedente avviso, si ribadisce che il *mill test certificate (MTC)*, laddove riportante tutti gli elementi informativi necessari⁴, è da ritenersi uno dei mezzi di prova ritenuti ammissibili⁵.

Si precisa, inoltre, che non è disponibile un modello standardizzato di *MTC*, potendo questo presentare caratteristiche, informazioni o elementi differenti a seconda della tipologia di prodotto.

Altri mezzi di prova dell'origine

L'origine dei fattori produttivi può essere stabilita anche con altri mezzi, come una dichiarazione dell'esportatore o del produttore che, dopo aver attestato di aver svolto adeguate verifiche, dichiara che il prodotto da importare non contiene acciaio o ferro originari della Russia ovvero con il ricorso a ulteriori mezzi di prova ovvero a una combinazione di essi quali, ad esempio, fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore, ivi incluse le dichiarazioni del fornitore relative a più spedizioni (dichiarazioni del fornitore a lungo termine), corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull'origine dei fattori produttivi impiegati. La tipologia di documento/i può variare anche a seconda della natura del prodotto.

In caso di ragionevole dubbio, le Autorità doganali possono chiedere mezzi di prova supplementari - altri *MTC* o altra documentazione - relativi alle diverse fasi di trasformazione cui il prodotto è stato sottoposto.

In tal caso, gli *MTC* e gli altri mezzi di prova presentati devono essere coerenti l'uno con l'altro.

Indicazione della prova di origine

Gli operatori economici devono indicare l'esistenza di documentazione da utilizzare come prova dell'origine inserendo il codice Y824 all'interno della casella n. 44 della dichiarazione doganale (par. B, punto 10 delle FAQ).

² Art. 134 CDU: "Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico ...".

³ Tale impostazione, peraltro, trova riscontro nelle FAQ del 2 ottobre u.s., par. A, punto 3).

⁴ Devono ritenersi tali quelli elencati al par. B, punto 8, lett. a) e b) delle FAQ

⁵ Quanto sopra trova conferma nelle FAQ della Commissione, par. B, punto 9.